



## IL DIRITTO D'AUTORE

1.6.1.1

Il termine **copyright**, che si dichiara con il simbolo ©, deriva dalla fusione dei vocaboli *right to copy* (diritto alla copia), e sta a indicare il **diritto d'autore**, tutelato da un insieme di norme che stabiliscono la **proprietà** e l'**utilizzo** che si può fare di un **bene intellettuale**, quale per esempio un **brano musicale**, un libro, un **software** ecc.



La legge attribuisce all'autore di un'**opera** dell'ingegno il diritto di proteggerla in modo che **non possa essere riprodotta** da altri senza il suo consenso e la sua sfera d'applicazione comprende anche, per esempio, musica, video, foto ecc. che si trovano sul Web e che quindi possono essere scaricati.

La legislazione prevede i casi in cui è possibile utilizzare un'"opera" e con quali vincoli, stabilendo sanzioni in caso di violazioni. La normativa è molto particolareggiata tanto che non è possibile scendere nella specificità di ogni caso; per conoscerne i dettagli si rimanda alla **legge che tutela il copyright, la n. 633/1941** modificata e aggiornata dalla **legge n. 248/2000 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore"**, dal **decreto legislativo n. 68/2003** e dal decreto **legge n. 72/2004**, convertito nella **legge n. 128/2004**. Quest'ultimo ha ulteriormente inasprito le pene che possono giungere, nei casi di maggiore gravità, anche alla reclusione, oltre che prevedere severe sanzioni amministrative e pecuniarie.

In generale, si può stabilire che fanno capo esclusivamente all'autore i diritti di mettere l'opera a disposizione del pubblico attraverso diversi canali e di poterla riprodurre e modificare.